



## **U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.**

C.F.: 90150690320

Sede legale: Piazza Unità d'Italia, 4 Trieste

Sede Operativa: Piazza Vittorio Veneto, 4 Trieste

pec: [uti.giuliana-julijska@certgov.fvg.it](mailto:uti.giuliana-julijska@certgov.fvg.it)

### **CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  
PER L'UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00  
DEL 30.06.2018 ALLE ORE 24:00 DEL 30.06.2019.**

***CIG: 7433519DEC***

## **COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO – FURTO – ELETTRONICA – SPESE DEI CONSULENTI E PERITI – BENI ARTISTICI**

### **DURATA DEL CONTRATTO:**

DALLE ORE 24.00 DEL  
30.06.2018

ALLE ORE 24.00 DEL  
30.06.2019

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione;

**POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione;

**ASSICURATO:** persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione in relazione ai beni oggetto dell'Assicurazione stessa;

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula la polizza cioè UTI GIULIANA e pertanto in seguito: il Contraente o UTI GIULIANA o Ente o Azienda;

**SOCIETA':** l'impresa assicuratrice;

**COMUNICAZIONI:** per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni effettuate per lettera, lettera raccomandata (anche a mano), PEC, telex, fax, telegrammi ed ogni altro mezzo documentabile, anche tramite il Broker indicato in polizza. Resta inteso che avrà valore la data d'invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.

**COSE ASSICURATE:** i beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati;

**FABBRICATI:** tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate e/o pertinenze ed accessori: centrale termica, box, cantine e simili anche in corpi separati, recinzioni in muratura anche se di altezza superiore a mt.1,50, muri di contenimento anche di altezza superiore a mt. 3,00, cancelli, attrezzature fisse e strutture quali tettoie, passaggi coperti e simili, parco giochi o centri sportivi di ogni tipologia, purché realizzati nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti, nonché impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni e quant'altro considerato immobile per natura o per destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici e statue. S'intendono, inoltre, compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. Possono comunque esistere e si intendono assicurati fabbricati di minore importanza con caratteristiche costruttive diverse.

Strutture tensiostatiche, tensiostrutture, pressostatiche e similari, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o altri materiali combustibili, tettoie in genere.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

**CONTENUTO:** complesso di beni mobili pertinenti l'esercizio dell'attività dell'Ente o comunque nella disponibilità o godimento dello stesso anche se di proprietà o titolarità di terzi; in via esemplificativa e non esaustiva:

mobilio, arredi anche di pregio, quadri, sculture, collezioni in genere, arazzi, statue, archivi e documenti storici, cose aventi valore storico e/o artistico, macchinari e attrezzature, macchine d'ufficio, scaffalature, strumentazioni ed arredi per uso domestico o scolastico od anche per case di riposo, armadi di sicurezza, casseforti e simili, denaro, carte valori e titoli in genere, attrezzature scolastiche e simili, registri, cancelleria varia, libri, pubblicazioni e stampati, scorte materiali, derrate alimentari, e quant'altro non descritto ma rientrante nella definizione di cui sopra, inoltre mezzi semoventi ed anche automezzi ed autoveicoli in genere iscritti al P.R.A ed indicati in apposita voce; si intendono, inoltre, inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchiatura audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.

**DANNI MATERIALI:** i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è stata prestata l'assicurazione;

**DANNI CONSEGUENZIALI:** i danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso;

**DANNI INDIRECTI:** sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

**ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

**FENOMENO ELETTRICO:** si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sottoforma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione.

**FRANCHIGIA:** quella parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato;

**IMPLOSIONE:** repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;

**INCENDIO:** combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**SCOPPIO:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;

**SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

**SOLAIO:** è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature;

**TETTO:** l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;

**VALORI:** per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurazione.

**TERRORISMO:** qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazioni di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da singola persona) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, alla scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **ARTICOLO 1 – VALIDITA' DELLA COPERTURA – RESCINDIBILITA' ANNUALE - ESCLUSIONE TACITA PROROGA**

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24.00 del giorno 30/06/2018 e terminano alle ore 24.00 del 30/06/2019.

In relazione alla vigente normativa il contratto non avrà proroga tacita.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 mesi.

### **ARTICOLO 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO e BUONA FEDE**

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio entro 120 giorni dal suo verificarsi.

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente polizza.

### **ARTICOLO 3 – ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente/Assicurato in caso di esistenza o di stipula successiva di altre polizze coprenti lo stesso rischio, non è tenuto a darne comunicazione alla Società; peraltro, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde secondo quanto previsto dall'art. 1910 C.C..

#### **ARTICOLO 4 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il sessantesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 C.C..

Nel frattempo, l'assicurazione avrà validità ed efficacia a partire dalla data di decorrenza e scadenze successive, a semplice comunicazione del Contraente/Assicurato e alla Società o all'Agenzia.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati al Broker designato, alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente.

#### **ARTICOLO 5 – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA**

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dall'Impresa e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, restando tutte le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione attribuite al solo Contraente.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **ARTICOLO 7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ARTICOLO 8 – DIRITTO DI RECESSO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., di almeno 120 (centottoventi) giorni.

In caso di recesso della Società la medesima entro 30 (trenta) giorni rimborserà la parte di premio relativa al rischio non corso, imposte escluse.

## **ARTICOLO 9 – ANTICIPATA RISOLUZIONE (OPZIONALE IN CASO DI DURATA ANNUALE)**

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione previsti dal contratto o dal Codice Civile, si conviene da parte della Società che, ove la stessa non rinunci al recesso dal contratto ed alla anticipata risoluzione entro il periodo di validità della polizza, essa si impegna ad un termine di preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., non inferiore a 120 (centoventi) giorni.

## **ARTICOLO 10 – ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

## **ARTICOLO 11 – COASSICURAZIONE**

Qualora la Società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio, l'assicurazione può essere ripartita per quote tra altre Società.

In tal caso l'assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici, obbligatoriamente indicate dalla delegataria.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto della normativa relativa al medesimo che ogni Società partecipante ha accettato.

Si conviene fra le Parti contraenti che l'attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della presente polizza impegna anche le coassicuratrici, per la parte di loro pertinenza.

La Società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato di sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell'apposito prospetto di polizza.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse secondo quanto sopra riportato.

Le imprese coassicuratrici dovranno delegare alla Società aggiudicataria, in qualità di delegataria, la gestione onnicomprensiva della polizza, con espresso conferimento, altresì, del potere di rappresentanza processuale ex art. 77 C.P.C. per tutte le controversie relative la rapporto.

## **ARTICOLO 12 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata, telefax o PEC.

## **ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE**

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà quello di Trieste.

## **ARTICOLO 14 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **ARTICOLO 15 - SITUAZIONE SINISTRI**

La Società si impegna a trasmettere al Contraente/Assicurato, **con cadenza trimestrale**, una informativa dei sinistri denunciati sin dalla data di decorrenza e con l'indicazione dello stato in cui si trova ogni pratica con l'importo dei sinistri liquidati.

## **ARTICOLO 16 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione.

## **ARTICOLO 17 - CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa ATI B&S SPA - SEVERAL SRL, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "ATI" che tratterà con la Società.

## **DESCRIZIONE DELLE PARTITE DA ASSICURARE**

La presente polizza provvede alla copertura assicurativa INCENDIO e RISCHI ACCESSORI, come da Disciplinare specificativo più avanti descritto, di tutti gli immobili e relativi impianti, nonché dei diversi contenuti, ovunque ubicati (costruiti o in costruzione) variamente dislocati nell'ambito dei Comuni facenti parte della gestione dell'UTI Giuliana, beni in proprietà, disponibilità e/o uso a quest'ultimo per i fini ed attività istituzionali, ed i fabbricati di proprietà dati in usufrutto o in affitto ad altro Ente e/o locati dallo stesso Ente contraente.

L'identificazione degli stessi, può essere ricavata dal catasto, dall'inventario dei beni patrimoniali tenuto dall'Ente, da atti notarili, da qualsiasi atto deliberativo od amministrativo dell'Ente.

\*\*\*\*\*

## **VALORE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO**

a) FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI	€ 226.675.890,00.=
b) FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI: <u>vincolati ai sensi del D. Lgs. 20 Ottobre 1999 n. 490 – NON soggetti ad imposta</u> , nonché Fabbricati storici soggetti all'esenzione d'imposta <u>(alla L. 1.6.1939 n. 1089 e L.28.2.1983 n. 53 e successive modifiche)</u>	€ 233.530.622,00.=
c) CONTENUTO e/o DEPOSITO, MAGAZZINO e SIMILARI ovunque ubicati	€ 7.000.000,00.=
d) ALBERI UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI A P.R.A.	€ 50.000,00.=
e) VEICOLI SOTTOTETTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE O DI TERZI	€ 250.000,00.=
f) MAGGIORI COSTI	€ 500.000,00.=

RICORSO TERZI E LOCATARI € 5.000.000,00.=

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 2.500.000,00.=

\*\*\*\*\*

## **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Con la presente polizza si assicura l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare quale risulta dagli atti ufficiali del Contraente, in quanto:

A) patrimonio immobiliare, ovvero i fabbricati :

- di proprietà dell'UTI GIULIANA, anche se in uso o possesso di terzi, consegnati o custoditi anche da terzi o presso terzi;
- di proprietà di terzi, ma in detenzione, in possesso, in uso , in gestione, in amministrazione condominiale, in affitto e/o leasing, in custodia o consegna all'UTI GIULIANA. Sono ivi compresi i beni immobili quali risultano dagli atti ufficiali dell'Istituto affidati alla sua gestione e di proprietà di Amministrazioni Comunali, Amministrazioni Statali, Fondazioni, Regioni. Sono altresì comprese le unità immobiliari comprese nei fabbricati cedute a terzi ma gestite dall'UTI GIULIANA.

B) patrimonio mobiliare, ovvero il contenuto

- dell'UTI GIULIANA ubicato in qualunque sede e di proprietà anche di terzi ma in uso diretto o indiretto o in custodia alla stessa, compresi anche gli autoveicoli ed i mezzi di trasporto iscritti al PRA di proprietà del Contraente o di terzi, quando gli stessi risultino ricoverati presso il patrimonio immobiliare dell'UTI GIULIANA o su qualsiasi fabbricato in uso o possesso dell'Ente.

## **RISCHI COPERTI**

### **Art. 1 – Incendio e rischi accessori**

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, e dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati da:

- a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia.
- b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti, satelliti e corpi celesti.
- c) Rigurgito acque di scarico o fognature.
- d) Implosione.
- e) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili od oggetti in genere in moto,, del muro del suono.
- f) Urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi.
- g) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- h) Rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì:

- i) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m da esse. In relazione ai danni materiali diretti arrecati ai beni assicurati dalla fuoriuscita di fumo, gas, vapore a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza o per gli eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza è sempre operante la garanzia "ricerca del guasto".
- j) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o Assicurato, dai dipendenti e assimilati degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio o qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.

Inoltre:

#### **Art. 2 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico o distruggere i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza (compreso il costo di smaltimento anche di rifiuti tossico/nocivi) e compreso le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, il trasporto, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione e conservazione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. Si intende compresa la demolizione e lo sgombero di alberi caduti presenti nelle aree dei fabbricati assicurati.

Verranno inoltre indennizzate anche le spese di demolizione e sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Cod. Civ.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non si applica il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari ad € 2.500.000,00, oltre al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

#### **Art. 3 - SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO CONTENUTO**

L'impresa risponde delle spese di rimozione, ricollocamento del contenuto, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

#### **Art. 4 - RICORSO TERZI E LOCATARI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo massimo pari a Euro 5.000.000,00.=, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di Legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi (compresi nella dizione anche i vicini o i locatari di locali o fabbricati) da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e assimilati dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art.1917 del C.C..

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolga attività inerenti all'assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 5 - RISCHIO LOCATIVO**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589, e 1611 del C.C., risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e le norme di liquidazione previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dall'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

#### **Art. 6 - FENOMENO ELETTRICO A P.R.A.**

La Società risarcirà anche i danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici e/o elettronici, compresi i quadri elettrici/elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- in nessun caso la Società rimborserà, per ciascun sinistro, somma superiore a Euro 300.000,00.

Sono esclusi dall'assicurazione:

1. Lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte, sono invece comprese i punti luce a LED ovunque siano installati;
2. I danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.

La presente garanzia si intende prestata a "Primo Rischio Assoluto", pertanto senza applicazione dell'art. 1907 C.C..

Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 250,00.

#### **Art. 7 - ONORARI PERITI**

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati dall'Assicurato, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata a primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice Civile, sino alla concorrenza di € 200.000,00.= per sinistro e anno.

#### **Art. 8 - ONORARIO ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI**

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza degli architetti, ingegneri, consulenti in genere interpellati per studiare e redigere i progetti inerenti la ricostruzione degli enti danneggiati e che l'Assicurato potrà nominare sin dall'accadimento del sinistro indennizzabile.

Relativamente alla presente garanzia, la Società risarcirà sino a € 200.000,00.= per singolo sinistro, con un massimo di € 400.000,00.= per anno assicurativo.

#### **Art. 9 - ESONERO DICHIARAZIONE SINISTRI PREGRESSI**

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesto dolo.

#### **Art. 10 - ACQUA CONDOTTA E SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO**

Sono compresi in garanzia i danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, condizionamento e simili, di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza situati anche all'esterno dei muri e dei pavimenti dei fabbricati assicurati.

Inoltre si intendono comprese in garanzia le occlusioni di tubazioni o condutture e rottura accidentale di pluviali, di grondaie e tubazioni idriche, termo e sanitarie, installati sia internamente che esternamente al fabbricato, nonché i guasti o rotture di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni.

La società non risponde dei danni verificatesi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia degli impianti automatici di estinzione che dei locali protetti.

La Società inoltre si obbliga – anche in mancanza di danno indennizzabile a termini di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta - a rimborsare le spese per la ricerca del guasto o rottura e per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti e situate anche all'esterno dei muri e dei pavimenti dei fabbricati assicurati nei quali la rottura si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia è prestata col massimo risarcimento per sinistro di € 250.000,00 e per anno assicurativo di Euro 500.000,00=

Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 500,00.

#### **Art. 12 – ROTTURA TUBAZIONI GAS**

La Società si obbliga a rimborsare le spese per la ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice; sono comprese le spese sostenute per: riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse) e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas; demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate.

La presente garanzia è prestata col massimo risarcimento per sinistro di € 150.000,00 e per anno assicurativo di Euro 300.000,00=

Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 500,00.

#### **Art. 13 - ANTICIPO INDENNIZZI**

Dopo 60 gg. dalla data di denuncia di sinistro, l'Assicurato ha facoltà di richiedere il pagamento di un acconto pari al 70% dell'indennizzo presumibile in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro e l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00=. La Società si impegna a pagare tale anticipo entro 60 gg. dalla richiesta.

#### **Art. 14 - AUTOCOMBUSTIONE**

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate.

#### **Art. 15 - BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento nè riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

#### **Art. 16 - COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO**

Per i danni derivanti dagli eventi assicurati, la garanzia viene estesa ai danni causati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 17 - DANNI CONSEGUENZIALI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti o deterioramenti subiti dalle cose assicurate con le partite tutte a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento/climatizzazione;
- colaggio o fuoriuscita di fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenza di eventi garantiti, i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione incendio. In caso di sinistro l'indennizzo relativo alla presente garanzia verrà calcolato, partita per partita, a termini delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio.

Si precisa, inoltre, che saranno comunque risarcibili i danni diretti e materiali provocati dall'Incendio e da altri eventi per i quali sia prestata garanzia complementare (fulmine - esplosione - scoppio etc.) semprechè, non ricorrano altre esclusioni previste dalla polizza.

Inoltre, la Società risarcisce i danni causati da fumi, gas, o vapori sviluppati a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate nell'ambito del singolo rischio.

#### **Art. 18 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE 20%**

Si conviene che non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, rispetto alla somma assicurata, semprechè tale maggiore esistenza si mantenga entro il limite del 15% della somma assicurata. Se invece il limite del 20% di cui sopra risultasse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale per l'eccedenza del predetto 20%.

#### **Art. 19 - DOLO E COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI E DELLE PERSONE DI CUI L'ASSICURATO DEVE RISPONDERE**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da dolo o colpa grave dei dipendenti e assimilati e delle persone delle quali o con le quali l'assicurato deve rispondere a norma di Legge, fatta salva l'eventuale possibilità, nei casi suddetti e nei confronti di tali persone, di avvalersi del diritto di surroga di cui all'art. 1916 del Codice Civile.

#### **Art. 20 - ESPLOSIONE E SCOPPIO ANCHE ESTERNO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

#### **Art. 21- EVENTI ATMOSFERICI**

La Società risponde dei danni:

- 1) materiali e diretti causati agli enti assicurati, le recinzioni, i cancelli, le pavimentazioni all'aperto, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da uragani, bufere, tempeste, vento, cose trascinate, grandine, nubifragi, tromba d'aria e simili manifestazioni atmosferiche, nonché i danni da urto di cose trasportate, trascinate, sollevate o crollate per effetto di uno o più eventi per i quali è prestata la polizza.
- 2) da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;

- mareggiata e penetrazione di acqua;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2.

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru, tende, antenne, insegne;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- a) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggior dell'80% del valore del singolo fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto.
- b) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 1.500,00.

#### **Art. 22 – FABBRICATI APERTI AI LATI**

Ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia Eventi Atmosferici, sono compresi in garanzia fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nella copertura o nei serramenti e quanto in essi contenuto, escluso il semplice bagnamento.

#### **Art. 23 - INCENDIO CAUSATO DA TROMBE D'ARIA ED URAGANI**

Con riferimento alle garanzie Incendio ed Eventi atmosferici, qualora in conseguenza di questi ultimi abbia a svilupparsi Incendio alle cose assicurate, la Società indennizzerà i danni materiali non applicando scoperti e limiti di indennizzo previsti per gli eventi atmosferici.

#### **Art. 24 - GRANDINE**

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi Atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla "Grandine" ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica;

anche se facenti parte dei fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a Euro 150.000 per sinistro e Euro 300.000 per anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 500,00.

#### **Art. 25 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, implosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) Causati da umidità , stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

- b) Causata da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) Enti mobili all'aperto eccetto quelli per natura e per destinazione.

Agli effetti della presente garanzia:

- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 2.500,00;
- In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore al 50% riferita al singolo fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto con il limite massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno.

#### **Art. 26 - TERREMOTO**

Premesso che agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dalla polizza Incendio si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti (compresi quelli di incendio, esplosioni e scoppio) subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a) Causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) Causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da maremoti;
- c) Causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimenti o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia:

- Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Per tale estensione di garanzia si applica uno scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00.

Massimo risarcimento per singolo sinistro: 50% del capitale assicurato riferito al singolo fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto, con il massimo di € 50.000.000,00 per sinistro e annualità.

#### **Art. 27 – EFFETTI ED INDUMENTI DEL PERSONALE**

Si precisa che sono compresi in garanzia gli enti in oggetto ed il loro valore è compreso in garanzia con un massimo risarcimento di € 10.000,00.

## **Art. 28 - EVENTI SOCIO POLITICI**

La società indennizza:

- a) i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommessa, atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- b) gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
- c) Si conviene tra le parti contraenti che, ove la Compagnia intendesse recedere dalla garanzia Eventi socio-politici il preavviso dovrà essere di almeno 60 giorni ed in tal caso l'Ente a sua volta potrà recedere, sotto la medesima data, da una o tutte le polizze formanti oggetto di gara.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore dell'80% della somma assicurata per ciascun fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 1.500,00.

## **Art. 29 - TERRORISMO**

Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di atti di terrorismo, la Società ha la facoltà di recedere in qualunque momento mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto la Società metterà a disposizione del Contraente la parte di premio netto - da conteggiarsi sulla base del 5% dello stesso premio-relativa al periodo di rischio non corso. Relativamente a questa garanzia, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore di € 15.000.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

## **Art. 30 – DISPERSIONE LIQUIDI**

La Società risponde dei danni da dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi, causati dalla rottura accidentale dei predetti contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni da stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori
- b) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione dei liquidi
- c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione

## **Art. 31 – SOVRACCARICO NEVE**

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" ed a integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricati e loro contenuto.

La Società non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine;

- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Agli effetti della presente garanzia integrativa:

- 1) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari Euro 2.500,00;
- 2) in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, importo superiore al 50% del capitale assicurato riferito al singolo fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto, con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e annualità.

### **Art. 32 – FURTO DI FISSI ED INFISSI, GUASTI CAGIONATI DAI LADRI**

La Società risponde per il furto di fissi ed infissi, con esclusione di quelli posti all'interno dei locali e non di uso comune, nonché dei danni materiali e diretti, anche se diversi da quelli incendio, esplosione, scoppio e caduta di aeromobili, subiti dagli enti assicurati in occasione di furto e rapina.

### **Art. 33 - INDENNIZZO SEPARATO PARTITA PER PARTITA**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato il pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati, a norma di quanto previsto, saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

### **Art. 34 - INDENNITA' AGGIUNTIVA A PERCENTUALE**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro, l'indennizzo, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, del 15%.

### **Art. 35 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **Art. 36 - PERDITA PIGIONI**

L'impresa indennizza i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati, locati od abitati dall'Assicurato proprietario e rimasti danneggiati, a seguito di eventi garantiti, per il periodo

necessario al loro ripristino. I locali usufruiti dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Tale estensione di garanzia viene prestata per un massimo di 12 mesi e per un massimo risarcimento pari al 15% della somma assicurata riferibile al fabbricato colpito dal sinistro.

#### **Art. 37 - OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti dal sinistro o comunque da esso danneggiati.

#### **Art. 38 - PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO**

Sono parificati ai danni di Incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o dal Contraente e/o da terzi allo scopo di impedire e/o arrestare l'incendio o altri eventi previsti dalla presente polizza.

#### **Art. 39 - PROSIEGUO ATTIVITÀ SENZA PERIZIA**

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dall'assicurato nell'eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

#### **Art. 40 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI SURROGA**

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

La Società rinuncia altresì, salvo il caso di dolo, all'azione di surroga nei confronti dei proprietari e sublocatari dei beni, di cui alle varie partite, tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori dei beni di cui alle partite a) e b) di proprietà o goduti in locazione.

#### **Art. 41 - ROTTURA LASTRE E CRISTALLI**

L'impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare i vetri e/o le lastre, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani del fabbricato – esclusi i lucernari – distrutte o danneggiate a seguito di rottura degli stessi per cause accidentali.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

Tale estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 100.000,00, con un massimo di Euro 10.000,00 per lastra.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 150,00.

#### **Art. 42 - UNIVERSALITÀ ENTI ASSICURATI**

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso.

Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "contenuto".

#### **Art. 43 - VALORE A NUOVO (con esclusione degli automezzi in deposito il cui indennizzo in caso di sinistro, sarà valutato al valore commerciale)**

Premesso che per il "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, le spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, le attrezzature, l'arredamento e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

2.1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- 2.1.a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
- 2.1.b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

2.2) il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- 2.2.a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- 2.2.b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- 2.2.c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;

2.3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

2.4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro;

2.5) il pagamento del supplemento d'indennità è seguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si

trovavano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

2.6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento o impianti di reparti in stato di attività.

#### **Art. 44 - DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO**

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 6 della Sezione della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita Scheda a pag. 32 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si collega l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

#### **Art. 44 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI**

Si intendono compresi nella partita Contenuto anche i seguenti beni:

A) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti di indennizzo, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, al Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

B) Denaro e valori custoditi in cassaforte

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti di indennizzo, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del codice Civile.

Tale estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di Euro 10.000 per sinistro e di Euro 50.000 per anno assicurativo.

#### **Art. 46 - CEDIMENTO, FRANAMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di pervenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 C.C., fino alla concorrenza della somma di € 5.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo, con una franchigia di € 2.500,00 per sinistro.

#### **Art. 47 - OPERE DI FONDAZIONE**

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell'Art. 38 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- Mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
  - Leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazioni dei fabbricati;
- anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, sotto la voce "Opere di fondazione" riportati a pag. 31 della presente polizza, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale .

#### **Art. 48 - VICINANZE E CONTIGUITÀ PERICOLOSE**

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di m. 20 dal fabbricato assicurato, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

#### **Art. 49 - CHIUSA ISTRUTTORIA (O GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL'INDENNIZZO)**

Premesso che l'assicurato è un Ente Pubblico, si conviene fra le parti quanto segue:

ove l'Assicurato non sia in grado, per cause indipendenti dalla sua volontà, di presentare i certificati rilasciati dalle competenti Autorità, dai quali risulta l'inesistenza di iscrizioni ipotecarie, ovvero di presentare certificati di chiusura istruttoria se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si dichiara disponibile al pagamento di quanto sia stabilito a termini di polizza.

L'Assicurato, per parte sua, si impegna, non appena in possesso della chiusura istruttoria, anche dopo il pagamento dell'indennizzo, a consegnare la stessa alla Società.

#### **Art. 50 – DIFFERENCE IN CONDITIONS**

Premesso che l'assicurato ha alloggi in condomini gestiti da amministratori terzi, si conviene fra le parti che, in presenza di polizze globali fabbricati e simili stipulate privatamente ed operanti sui fabbricati suddetti:

- in caso di operatività delle garanzie delle altre polizze, ma di insufficienza del capitale assicurato con le stesse, la presente assicurazione ha funzione integrativa della suddetta insufficienza. L'indennizzo a carico di ciascun contratto sarà perciò determinato secondo i criteri dell'art. 1910 del Codice Civile.
- In caso di operatività delle garanzie previste dalla presente polizza ma non prestate in toto o in parte dalle altre polizze, la presente assicurazione è operante fino alla concorrenza della somma assicurata.

## **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI**

### **Art. 1 - ACQUA PIOVANA**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da "acqua piovana".

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b. che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- c. causati da fuoriuscita di acqua dai canali, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, dighe, anche se derivante da acqua piovana;
- d. indiretti, o di inattività di qualsiasi genere o specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- e. ad enti e/o cose poste all'aperto.

### **Art. 2 - GELO**

La Società risponde dei danni materiali alle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, comprese le tubazioni idriche, termiche e sanitarie poste esternamente ai muri e pavimenti dei fabbricati assicurati, sempre ché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata già sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per la presente garanzia è altresì operante l'art. 11 – pag. 12: "Spese di ricerca e ripristino del guasto".

### **Art. 3 - GHIACCIO E NEVE**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a. Ghiaccio, grandine, conseguenti al crollo totale o parziale o alle lesioni dei fabbricati, compresi i danni subiti dai fabbricati stessi;
- b. dalla caduta oggetti, strutture o loro parti, nonché da alberi e/o da rami causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio e grandine;
- c. infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti.

### **Art. 4 - INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli Enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle grondaie e dei pluviali. Sono inoltre garantiti i danni alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde e pluviali sia causato da insufficiente capacità di smaltimenti di questi ultimi in occasione di precipitazioni eccezionali.

#### **Art. 5 - RIGURGITO FOGNATURE**

La Società risponde dei danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati dal rigurgito di fognature e/o acque di scarico.

#### **Art. 6 - LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI PER LE GARANZIE AGGIUNTIVE**

Relativamente alle garanzie aggiuntive sotto riportate la Società sarà tenuta a pagare, a titolo di indennizzo sino alla concorrenza di € 250,000,00 per sinistro e con il limite massimo di € 500.000,00 per periodo assicurativo, previa detrazione della franchigia di € 1.000,00 per evento.

- acqua piovana
- ghiaccio e neve
- gelo
- intasamento gronde e pluviali
- rigurgito di fognature

Nel caso in cui lo stesso evento interessi contemporaneamente due o più delle garanzie sopra indicate, verrà applicata un'unica franchigia.

#### **Art. 7 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO**

L'inclusione in garanzia di nuovi fabbricati e/o relativi contenuti e/o attrezzature diverse sarà automatica sin dal momento della presa in possesso dell'immobile da parte dell'Assicurato ed altrettanto avverrà per gli aumenti di valori in corso per intervenute migliorie di fabbricati già garantiti oppure di acquisti di contenuti, con il limite del 30% del valore complessivo del patrimonio dell'Ente, mentre le esclusioni o diminuzioni avverranno a fronte di storni dei capitali assicurati dovuti ad eliminazione - riduzione di fabbricati, immobili e/o contenuti già esistenti.

Gli aumenti e/o gli storni dei valori suddetti, comunicati alla Società, saranno inclusi alla fine di ciascun anno assicurativo in un'unica appendice riassuntiva delle variazioni con il calcolo dei relativi ratei di premi in aumento o diminuzione, e relativa restituzione.

Per mancate involontarie segnalazioni di inclusioni, la Società sarà tenuta ad indennizzare ugualmente l'eventuale sinistro cagionato o subito dal fabbricato o contenuto omissso.

## **ESCLUSIONI**

### **Art. 1 – Eventi esclusi**

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 C.C.) a indennizzare i danni causati da:

1. Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.  
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazione terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. Esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. Dolo del contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. Danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
5. Messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro".
6. Alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio.
7. Furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
8. Maremoto ed eruzioni vulcaniche.

### **Art. 2 – Enti esclusi**

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
2. Coltivazioni in genere.

## **GESTIONE SINISTRI**

### **ARTICOLO 1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Il Contraente tramite espressa delega fornita al broker Several Srl deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 60 giorni dal fatto o dal giorno in cui il Contraente ne viene a conoscenza. Il broker Several Srl inoltrerà tale denuncia nel più breve tempo possibile all'Agenzia della Società.

La Società si impegna ad incaricare uno studio peritale di sua fiducia e di gradimento del broker Several Srl e a non cambiarlo fino alla scadenza contrattuale, fornendo il nominativo di un responsabile a cui rivolgersi in caso di sinistro.

La Società si impegna inoltre a garantire che lo studio peritale di fiducia, in caso di sinistro, si rivolga o inoltri qualunque documentazione e/o richiesta esclusivamente al broker Several Srl.

La denuncia, cui faranno seguito le notizie ed i documenti relativi al sinistro e ad ogni atto ritualmente notificato all'Assicurato, deve contenere la narrazione del fatto, la data ed il luogo dell'evento, generalità ed indirizzo delle persone interessate e dei testimoni ed ogni utile elemento relativo al sinistro.

Si conviene che, in caso di dubbia interpretazione di clausole o norme contrattuali, verrà assunta l'interpretazione più favorevole ed estensiva per il Contraente/Assicurato (su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione).

### **ARTICOLO 2 – ESAGERAZIONE DEL DANNO**

Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione dei mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **ARTICOLO 3 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questo incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

b) fra due periti nominati uno della Società ed uno del Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Luogo di riunione del collegio arbitrale sarà la sede dell'UTI GIULIANA di Trieste.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quello del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto nelle spese peritali della presente polizza.

#### **ARTICOLO 4 – MANDATO DEI PERITI**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fosse state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione.
- c) Verificare l'esattezza, la qualità e le quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 della presente Sezione.
- d) Procedere alla stime ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettera c) e d) sono obbligati per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### **ARTICOLO 5 – OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro e nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

#### **ARTICOLO 6 – LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore del 50% di quella complessivamente assicurata alle partite a) + b).

Il presente disposto non è applicabile alle altre partite assicurate.

## **ARTICOLO 7 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest'ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Nelle somme da liquidare a titolo di indennizzo per i costi sostenuti per manodopera e trasporti si dovrà considerare che le attività di ricerca guasti, riparazioni, sostituzioni ecc., potranno essere svolte anche da personale dipendente e assimilati dell'Ente. L'Ente documenterà le spese effettivamente sostenute.

## **LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti d'indennizzo per sinistro / periodo assicurativo</b>	<b>Franchigia e/o scoperti per sinistro</b>
STOP LOSS FRONTALE	50% della somma delle Partite A) - B) – C) – D) – E)	Nessuno
FRANCHIGIA FRONTALE (salvo quanto diversamente specificato)		€ 1.500,00
Spese di demolizione e sgombero	€ 2.500.000,00, oltre al 10% del indennizzo pagabile a termini di polizza	Nessuno
Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00 per sinistro	Nessuno
Fenomeno elettrico	€ 300.000,00 per sinistro	Franchigia € 250,00 per sinistro
Onorario Periti	€ 200.000,00 per sinistro con il limite di € 400.000,00 per anno	Nessuno
Onorario Architetti, Ingegneri e Consulenti	€ 200.000,00 per sinistro con il limite di € 400.000,00 per anno	Nessuno
Acqua condotta e spese di ricerca e ripristino	€ 250.000,00 per sinistro, con un massimo di € 500.000,00 per anno assicurativo	Franchigia € 500,00 per sinistro
Rottura tubazioni gas	€ 150.000,00 per sinistro, con un massimo di € 300.000,00 per anno assicurativo	Franchigia € 500,00 per sinistro
Eventi Atmosferici	80% della somma assicurata relativa al singolo fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto	Franchigia € 1.500,00 per sinistro
Grandine	€ 150.000,00 per sinistro, con un massimo di € 300.000,00 per anno assicurativo	Franchigia € 500,00 per sinistro
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti	50% della somma assicurata relativa al singolo fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e annualità	€ 2.500,00 per sinistro
Terremoto	50% della somma assicurata relativa al singolo fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto con il massimo di € 50.000.000,00 per sinistro e annualità	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro

Eventi Socio Politici e Terrorismo	80% della somma assicurata relativa al singolo fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto	Franchigia € 1.500,00 per sinistro
Sovraccarico neve	50% della somma assicurata relativa al singolo fabbricato colpito da sinistro e relativo contenuto, con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e annualità	Franchigia € 1.500,00 per sinistro
Perdita Pigionari	15% della somma assicurata riferita al singolo fabbricato colpito da sinistro	Nessuno
Rottura Lastre e Cristalli	€ 100.000,00 per sinistro, con un massimo di € 10.000,00 per anno lastra	€ 150,00 per sinistro
Urto Veicoli	€ 100.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Opere di Fondazione	€ 500.000,00 per sinistro	€ 1.500,00 per sinistro
Acqua piovana, ghiaccio, neve, gelo, intasamento gronde, pluviali e rigurgito di fognature	€ 150.000,00 per sinistro, con il limite massimo di € 500.000,00 per anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro. Nel caso in cui lo stesso evento interessi contemporaneamente due o più garanzie, qui indicate, verrà applicata un'unica franchigia
Differenziale storico-artistico	€ 2.500.000,00 per sinistro, con il limite massimo di € 5.000.000,00 per anno assicurativo	Nessuno
Cedimento , franamento, smottamento del terreno	€ 5.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro
Guasti cagionati dai ladri	€ 50.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione;

**ASSICURATO:** persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'Assicurazione;

**CONTENUTO (VALORI-BENI-OPERE D'ARTE):** In via esemplificativa e non esaustiva:

denaro, carte valori, francobolli, titoli di credito in genere (all'ordine, nominativi, al portatore ecc..), preziosi ed altri valori, libretti di risparmio, buoni pasto, monete, medaglie, mobilio, arredi anche di pregio, macchine attrezzature d'ufficio e per manutenzione, scaffalature, strumentazioni ed arredi per uso domestico o scolastico od anche per case di riposo, armadi di sicurezza, casseforti e simili, attrezzature scolastiche e simili, registri, cancelleria varia, libri, pubblicazioni e stampati, scorte materiali, derrate alimentari, indumenti ed effetti personali, quadri, sculture, collezioni in genere, arazzi, tappeti, statue, archivi e documenti storici, cose aventi valore storico e/o artistico, e quant'altro non descritto ma costituente contenuto dei fabbricati assicurati, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi;

**DIPENDENTI:** le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurativi e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea;

**ESTORSIONE:** il reato previsto e definito dall'art. 629 del Cod. Penale quando la violenza o la minaccia, ai fini della consegna dei beni assicurati, sia diretta non solo verso l'Assicurato e/o i suoi dipendenti ma anche verso altre persone purché ciò avvenga all'interno dei locali assicurati;

**FURTO:** il reato previsto e definito dall'art.624 del Cod. Penale. Peraltro l'indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati avverrà a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali stessi:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o simili arnesi od anche di chiavi sottratte con destrezza, con scasso, violenza o minaccia alla persona addetta alla loro custodia anche in luogo esterno ai locali dell'assicurato;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**LOCALI:** fabbricati o porzione degli stessi, comunicanti o non, occupati dall'Assicurato per l'esercizio della sua attività. Sono compresi anche i locali destinati a scuole, palestre, centri sociali o civici, case di riposo od abitazioni nelle quali vi siano contenuti di proprietà dell'Assicurato od in uso al medesimo;

**MEZZI DI CUSTODIA:** armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate;

**MEZZI DI CHIUSURA:** L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. E con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.;

**POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione;

**PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**RAPINA:** il reato previsto e definito dall'art.628 del Cod. Penale anche quando la violenza o la minaccia alla/e persona/e venga procurata all'esterno dei locali e sia costretta a recarsi nei medesimi;

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

**SOCIETA':** l'impresa assicuratrice.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **1. VALIDITA' DELLA COPERTURA - ESCLUSIONE TACITA PROROGA**

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24,00 del giorno 30/06/2018 e terminano alle ore 24,00 del 30/06/2019.

In relazione alla vigente normativa il contratto non avrà proroga tacita.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 mesi.

### **2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente polizza.

### **3. ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente/Assicurato in caso di esistenza o di stipula successiva di altre polizze coprenti lo stesso rischio, non è tenuto a darne comunicazione alla Società; peraltro, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde secondo quanto previsto dall'art. 1910 C.C..

### **4. DECORRENZA DELL' ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il sessantesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 C.C..

Se il Contraente/Assicurato non pagherà il premio entro tali termini l'assicurazione resterà sospesa e riprenda vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente.

### **5. GESTIONE SINISTRI**

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui viene a conoscenza. La denuncia, cui faranno seguito le notizie ed i documenti relativi al sinistro e ad ogni atto ritualmente notificato all'Assicurato, deve contenere la narrazione del fatto, la data ed il luogo dell'evento, generalità ed indirizzo delle persone interessate e dei testimoni ed ogni utile elemento relativo al sinistro.

Il Contraente farà quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e si impegnerà a conservare le tracce ed i residui del sinistro.

## **6. CLAUSOLA ARBITRALE**

La Società si impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare una amichevole definizione delle vertenze. In mancanza di accordo sulla liquidazione dei danni, si conviene di deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte che, in caso di disaccordo sulla valutazione del danno, ne nomineranno un terzo. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito, verrà provveduto dalla Compagnia o dal Contraente (chi lo farà per primo) a chiederne la nomina al Tribunale della sede del Contraente, con spese per quest'ultimo a metà, mentre per quelli di parte ognuno per la propria competenza.

Luogo di riunione del collegio arbitrale sarà la sede dell'UTI GIULIANA di Trieste.

La Società rimborserà il Contraente dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di € 50.000,00.

## **7. MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) Verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti di cui all'articolo "Gestione sinistri".
- d) Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati.
- e) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo "Clausola arbitrale", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali impregiudicata, in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## **8. DETERMINAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione dei beni danneggiati – con il limite del valore che i beni stessi avevano al momento del sinistro – senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o altri eventuali pregiudizi.

## **9. TITOLI DI CREDITO**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## **10. OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti dal sinistro o comunque da esso danneggiati.

## **11. PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro e l'Assicurato non sia in grado, per cause indipendenti dalla sua volontà, di presentare i certificati rilasciati dalle competenti Autorità, ovvero di presentare certificati di chiusa istruttoria, la Società si dichiara disponibile al pagamento di quanto sia stabilito a termini di polizza. L'Assicurato, per parte sua, si impegna, non appena in possesso della chiusa istruttoria, anche dopo il pagamento dell'indennizzo, a consegnare la stessa alla Società.

## **12. RECUPERO DELLE COSE ASSICURATE**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società non appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene così ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

### **13. RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti contraenti la presente polizza possono recedere dall'assicurazione con preavviso di giorni 90 (novanta). In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **14. ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'UTI GIULIANA.

### **15. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **16. FORO COMPETENTE**

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà quello della sede dell'UTI GIULIANA.

### **17. CLAUSOLA DI RINVIO**

Per tutto quanto non diversamente regolato dalle presenti condizioni, valgono le norme di legge.

### **18. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione. Si intendono prevalenti le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla Coassicurazione.

### **19. CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "ATI B&S Spa - Several Srl", ufficio di trieste, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dall'ATI B&S SPA - Several Srl la quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

### **20. COASSICURAZIONE**

Qualora la Società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio, l'assicurazione può essere ripartita per quote tra altre Società.

In tal caso l'assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici, obbligatoriamente indicate dalla delegataria.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto della normativa relativa al medesimo che ogni Società partecipante ha accettato.

Si conviene fra le Parti contraenti che l'attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della presente polizza impegna anche le coassicuratrici, per la parte di loro pertinenza.

La Società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato di sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell'apposito prospetto di polizza.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse secondo quanto sopra riportato.

Le imprese coassicuratrici dovranno delegare alla Società aggiudicataria, in qualità di delegataria, la gestione onnicomprensiva della polizza, con espresso conferimento, altresì, del potere di rappresentanza processuale ex art. 77 C.P.C. per tutte le controversie relative la rapporto.

## **CONDIZIONI E GARANZIE**

A) Si assicurano a P.R.A., contro furto, furto con scasso, rapina ed estorsione: denaro, carte valori, bollati, titoli di credito in genere ed assimilati, preziosi ed altri valori – sia di proprietà dell'assicurato che di terzi dei quali l'assicurato ne sia o non responsabile- rinchiusi in casseforti ovunque ubicate all'interno dei fabbricati assicurati.

In relazione a quanto sopra, l'assicurazione è prestata con la seguente somma assicurata SOMMA ASSICURATA per sinistro e anno assicurativo:

**Euro 15.000,00.=** con reintegro automatico, inteso come facoltà concessa all'Assicurato di reintegrare l'importo sottratto con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio conseguente.

B) Si assicurano, altresì, a P.R.A. contro furto, furto con scasso o con destrezza, rapina ed estorsione:

- denaro, carte valori, bollati, titoli di credito in genere ed assimilati, preziosi ed altri valori ovunque riposti – sia di proprietà dell'assicurato che di terzi dei quali l'assicurato ne sia o non responsabile- relativi a qualunque sede dell'UTI GIULIANA.

In relazione a quanto sopra l'assicurazione è prestata con la seguente SOMMA ASSICURATA per sinistro e anno assicurativo (ovunque avvenga/no il/i sinistro/i nei modi e luoghi suindicati):

**Euro 10.000,00.=** con reintegro automatico, inteso come facoltà concessa all'Assicurato di reintegrare l'importo sottratto con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio conseguente.

C) Si assicurano ancora a P.R.A., denaro, carte valori, bollati, titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- 1) il furto in seguito ad infortunio o malore accidentale dell'incaricato/i al trasporto valori, prima del deposito in Banca od in Posta o nella cassaforte ubicata nella Sede dell'Ente;
- 2) il furto con strappo di mano o di dosso alla persona/e incaricata/e del trasporto valori stessi prima del deposito in Banca, Posta o cassaforte;
- 3) il furto con destrezza, nel caso in cui la/le persona/e che fa/fanno il trasporto ha/hanno indosso o a portata i valori;
- 4) la rapina ed estorsione dei trasportatori.

Tutto quanto sopra commesso contro persona/e non nominate, dipendenti dell'UTI GIULIANA incaricate dei trasporti medesimi, durante il trasporto dalle sedi dell'UTI GIULIANA e viceversa, ai vari enti pubblici/privati, banche, posta, fornitori e clienti ovunque ubicati.

In relazione a quanto sopra, l'assicurazione è prestata con la seguente SOMMA ASSICURATA per sinistro e anno assicurativo (ovunque avvenga/no il/i sinistro/i nei modi e luoghi suindicati):

**Euro 10.000,00.**= con reintegro automatico, inteso come facoltà concessa all'Assicurato di reintegrare l'importo sottratto con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio conseguente.

D) Si assicurano, inoltre, a P.R.A. contro furto, furto con scasso, rapina ed estorsione i seguenti beni, descritti a livello indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa essere inteso come fatto limitativo ai fini della copertura: mobili, arredi, quadri, tappeti, sculture e simili, oggetti d'arte, materiali d'ufficio, dotazioni strumentali varie, macchinari e utensili per lavorazioni e/o manutenzioni, attrezzature e contenuto diverso (con esclusione delle apparecchiature elettrico - elettroniche solo se rientranti in specifica copertura assicurativa Elettronica e di quanto già assicurato ai punti precedenti A), B) e C)) che si trovino ovunque in locali di proprietà o in uso all'Ente, presente o futura.

In relazione a quanto sopra, è operante la copertura con SOMMA ASSICURATA per sinistro e anno assicurativo (ovunque avvenga/no il/i sinistro/i nei modi e luoghi suindicati), con l'inclusione anche della garanzia "assicurazione per conto di chi spetta" .

**Euro 250.000,00.**= con reintegro automatico, inteso come facoltà concessa all'Assicurato di reintegrare l'importo sottratto con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio conseguente.

Clausola comune ad A), B) e D):

L'assicurazione è estesa alla rapina, avvenuta nei locali sub) A), B) e D) quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

E) Si assicurano infine a P.R.A., gli atti vandalici e i guasti cagionati dai ladri o dai rapinatori, in occasione di furti o rapine tentati o consumati, o in occasione di eventi sociopolitici, ai locali od agli infissi, porte o protezioni, impianti o quanto altro danneggiato all'interno dei locali comprese le cose Assicurate, dove sono ubicati i valori dichiarati sub A), sub B) e i beni ed i materiali sub D). Questa garanzia è operante anche qualora non sia presente contenuto nei locali.

MASSIMALE ASSICURATO, per sinistro ed anno assicurativo: Euro 200.000,00.=.

F) Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo e/o colpa grave giudizialmente accertata, nonché i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave giudizialmente accertata:
- ✓ da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - ✓ da persone del fatto delle quali il contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - ✓ da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- ✓ da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI**

#### FURTO COMMESSO FUORI DALLE ORE DI LAVORO DA PERSONE DIPENDENTI DALL'ASSICURATO

La Società presta la garanzia contro i furti anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre se si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

#### FURTO CON DESTREZZA

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, nonché beni di proprietà dell'Ente o di terzi dipendenti o collaboratori, l'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali ovunque riposti di qualunque sede dell'Ente, durante le ore di apertura degli stessi.

Questa garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e deve intendersi operante entro il limite massimo di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia assoluta di Euro 150,00.

#### BENI MOBILI

La garanzia viene estesa al furto di beni mobili utilizzati all'esterno dell'Ente indipendentemente dalle motivazioni. Si intendono assicurati anche durante il trasferimento/sosta, che può essere effettuata con qualunque mezzo, purché tali mezzi durante la sosta risultino opportunamente chiusi. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.

#### ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per Legge a terzi.

L'importo del risarcimento per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscono un'unica pratica o un unico affare) non potrà superare il 20% della somma totale assicurata.

#### MEZZI DI CHIUSURA

In caso di sinistro perpetrato attraverso mezzi di chiusura insufficienti, l'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una scoperto del 10% sul danno.

In caso di sinistro perpetrato attraverso mezzi di chiusura sufficienti, l'indennizzo sarà pari al 100% anche se nello stabile siano presenti, in altri siti, mezzi di chiusura insufficienti.

#### ABROGAZIONE OBBLIGATORIETÀ "DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO".

Dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente: entrambi sono esonerati dagli obblighi relativi.

#### FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax.

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

**APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED AD IMPIEGO MOBILE:** Apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate ed usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'ubicazione indicata nel modulo di polizza;

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione;

**ASSICURATO:** persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**BENI:** impianti ed apparecchiature elettroniche, dati e relativi supporti, programmi in licenza d'uso, conduttori esterni, tubi e valvole elettroniche, assicurati in polizza;

**CONDUTTORI ESTERNI:** cavi di collegamento tra l'apparecchiatura elettronica e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni, immagini collegati alle apparecchiature elettroniche ed installati all'ubicazione indicati nel modulo di polizza;

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'Assicurazione;

**DATI E RELATIVI SUPPORTI:** informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata;

**FRANCHIGIA:** quella parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato;

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione;

**PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**PROGRAMMI IN LICENZA D'USO:** sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**SCOPERTO:** la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;

**SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

**SOCIETA':** l'impresa assicuratrice;

**SOMMA ASSICURATA:** valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **1. VALIDITA' DELLA COPERTURA- RESCINDIBILITA' ANNUALE - ESCLUSIONE TACITA**

#### **PROROGA**

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24,00 del giorno 30/06/2018 e terminano alle ore 24,00 del 30/06/2019.

In relazione alla vigente normativa il contratto non avrà proroga tacita.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 mesi.

### **2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente polizza.

### **3. ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente/Assicurato in caso di esistenza o di stipula successiva di altre polizze coprenti lo stesso rischio, non è tenuto a darne comunicazione alla Società; peraltro, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde secondo quanto previsto dall'art. 1910 C.C..

### **4. DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il trentesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 C.C..

Se il Contraente/Assicurato non pagherà il premio entro tali termini l'assicurazione resterà sospesa e riprenda vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente.

### **5. GESTIONE SINISTRI**

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 60 giorni dal fatto o dal giorno in cui viene a conoscenza. La denuncia, cui faranno seguito le notizie ed i documenti relativi al sinistro e ad ogni atto ritualmente notificato all'Assicurato, deve contenere la narrazione del fatto, la data ed il luogo dell'evento, generalità ed indirizzo delle persone interessate e dei testimoni ed ogni utile elemento relativo al sinistro. Il

Contraente farà quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e si impegnerà a conservare le tracce ed i residui del sinistro.

## **6. CLAUSOLA ARBITRALE**

La Società si impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare una amichevole definizione delle vertenze. In mancanza di accordo sulla liquidazione dei danni, si conviene di deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte che, in caso di disaccordo sulla valutazione del danno, ne nomineranno un terzo. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito, verrà provveduto dalla Compagnia o dal Contraente (chi lo farà per primo) a chiederne la nomina al Tribunale della sede del Contraente, con spese per quest'ultimo a metà, mentre per quelli di parte ognuno per la propria competenza.

## **7. MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) Verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti di cui all'articolo "Gestione sinistri".
- d) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo "Determinazione del danno".
- e) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo "Clausola arbitrale", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali impregiudicata, in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## **8. DETERMINAZIONE DEL DANNO**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo le norme che seguono:

- A) in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;
- B) in caso di bene non suscettibile di riparazione, si stima il costo rimpiazzo a nuovo del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui. Questa stima riguarda solo beni in attività e opera a condizione che:

1. i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto;
2. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
3. siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 1., 2. e 3., si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dei beni assicurati con il massimo del triplo del valore allo stato d'uso.

#### **9. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

#### **10. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **11. OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti dal sinistro o comunque da esso danneggiati.

#### **12. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro e l'Assicurato non sia in grado, per cause indipendenti dalla sua volontà, di presentare i certificati rilasciati dalle competenti Autorità, ovvero di presentare certificati di chiusa istruttoria, la Società si dichiara disponibile al pagamento di quanto sia stabilito a termini di polizza. L'Assicurato, per parte sua, si impegna, non appena in possesso della chiusa istruttoria, anche dopo il pagamento dell'indennizzo, a consegnare la stessa alla Società.

#### **13. RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti contraenti la presente polizza possono recedere dall'assicurazione con preavviso di giorni 90 (novanta). In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **14. ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **15. FORO COMPETENTE**

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà quello della sede del UTI GIULIANA di Trieste.

## **16. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **17. CLAUSOLA DI RINVIO**

Per tutto quanto non diversamente regolato dalle presenti condizioni, valgono le norme di legge.

## **18. ESTENSIONE TERRITORIALE**

La garanzia si estende ai sinistri che insorgono e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

## **19. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione. Si intendono prevalenti le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla Coassicurazione.

## **20. CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa ATI B&S SPA - Several Srl, ufficio di Trieste, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dall'ATI la quale tratterà con la Società.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI INTEGRATIVE O DEROGATIVE ALLE C.G.A.**

A) La garanzia assicurativa copre le apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese eventuali licenze d'uso, ovunque ubicate nei fabbricati di proprietà od in uso dell'UTI GIULIANA per la somma globale assicurata di Euro 500.000,00.= nella forma a Primo Rischio Assicurativo.

### *B) SOMMA ASSICURATA*

La somma assicurata per ciascun ente deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, o, in mancanza, al costo effettivo per la sostituzione con un ente nuovo uguale oppure, se questo non fosse più disponibile, con uno equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto e prezzo di favore.

La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione od il rimpiazzo con altra cosa equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento e di provvedere direttamente alla riparazione od al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

### *C) IDENTIFICAZIONE DEGLI ENTI*

La Società rinuncia alla specifica elencazione ed identificazione delle cose assicurate.

L'Assicurato ha la facoltà, nell'ambito del capitale assicurato, di sostituire impianti o apparecchi senza obbligo di comunicare l'elenco di tali variazioni o le nuove configurazioni, in quanto faranno fede, in caso di sinistro, le evidenze amministrative dell'Assicurato per determinare in via analitica la composizione della Partita assicurata.

D) La copertura assicurativa deve garantire sia i danni od i guasti materiali e diretti che le spese per la rimessa in funzione e causati da:

- Incuria, imperizia, negligenza, errata manipolazione, difetti del materiale e di costruzione, errori di progettazione e di montaggio, corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, fumo, bruciature, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione, caduta, urto collisione o eventi similari, ostruzione da e introduzione di corpi estranei, incendio comprese opere di spegnimento e salvataggio, fulmine ed esplosione, implosione, scoppio, furto aggravato, rapina, sabotaggio dei dipendenti, azioni dolose e colpose in genere, acqua e liquidi in genere, inondazioni, allagamento, alluvioni, tromba d'aria, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, uragano, gelo, valanghe, ghiaccio, neve, grandine, caduta aerei o di cose da essi trasportate, superamento del muro del suono, assicurazione per conto di chi spetta.

Ed ancora:

colpa grave dell'Assicurato, dolo e colpa grave dei suoi dirigenti e/o dipendenti, salvo rivalsa ai sensi di legge, terremoto, eventi sociopolitici.

Ed ogni altro evento non esplicitamente escluso.

E) Inoltre:

e1) costo di rimpiazzo (valore di riacquisto, più eventuali spese trasporti, montaggio e simili);

e2) supporto e ricostruzione dati a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Euro 150.000,00.=;

e3) maggiori spese per mancato funzionamento: a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Euro 300.000,00.=

F) MAGGIORI SPESE:

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Compagnia indennizza le maggiori spese necessarie ad effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituita da:

- l'uso di un apparecchio sostitutivo;

- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizi di terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese dovute da:

- limitazioni di attività aziendale nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra Autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o per il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

G) Si precisa altresì:

- la copertura furto opera anche per insufficienti mezzi di chiusura (con scoperto del 20%). In caso di sinistro perpetrato attraverso mezzi di chiusura sufficienti, l'indennizzo sarà pari al 100% anche se nello stabile siano presenti, in altri siti, mezzi di chiusura insufficienti; per mezzi di chiusura insufficienti si intendono quelli che non rispettano le seguenti condizioni minime:
- che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
- Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. E con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq ;
- l'Assicurato può procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso alla Compagnia nei termini di cui nell'articolo "Gestione Sinistri" senza che questo possa portare pregiudizio.

H) La garanzia è estesa ai porta dati e ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati fino alla concorrenza di €. 150.000,00.= per sinistro.

I) Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, se non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori.

L) Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

M) Si assicurano a P.R.A. i guasti cagionati da ladri o dai rapinatori, in occasione di furti tentati o consumati, ai locali, fissi od infissi, porte o protezioni, impianti o quant'altro danneggiato all'interno dei locali dove sono contenute le cose assicurate.

Massimale assicurato per sinistro ed anno assicurativo Euro 50.000,00.=.

#### N) DANNI ELETTRICI

Nel caso in cui la variazione di tensione colpisca le apparecchiature, senza danneggiare i sistemi di protezione, qualora previsti, o esistenti ma non attivati, viene risarcito il danno con l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'indennizzo dovuto con il minimo della franchigia fissa prevista al punto seguente. Il suddetto scoperto non si applica nel caso in cui la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'apparecchiatura assicurata anche i sistemi di protezione e/o non si applica qualora le apparecchiature che non prevedano tale protezione.

O) Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00.=.

P) A mero titolo esemplificativo, senza che ciò possa essere invocato come fatto limitativo od esaustivo ai fini della copertura assicurativa, si fa presente che le apparecchiature riguardano: computers, stampanti ed attrezzature accessorie, server, plotter, macchine da scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, telefoni e centralina telefonica, video citofoni, orologi segnatempo e segna presenze, videoregistratori, televisori, impianti Hi-Fi, impianto di registrazione e strumenti musicali, impianti di condizionamento, elettrodomestici di cucina, proiettori diapositive, centralina antincendio con relativi quadri ed impianto microfonico, centralina allarme antifurto e apri-porte, impianti citofonici, quadro di comando e centrale di cablaggio con diramatore per informatica e telefonia, quadri di comando celle frigorifere, apparecchiature elettroniche ad impiego mobile anche all'esterno, videocamere di sicurezza interne ed esterne, impianti di illuminazione esterni compresi quadri elettrici di comando ed eventuali luci led. Quant'altro non descritto ma costituente impianto ed apparecchiatura elettrico - elettronica o suo accessorio o collegato intero ai fabbricati o esterno agli stessi, già in carico all'Ente o che possa venire assunto in seguito entro il valore assicurato.

Q) sono esclusi:

- ◆ i danni di deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali dagli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione o incrostazione;
- ◆ i danni provocati dai virus informatici e le apparecchiature informatiche di età superiore a dieci anni;

- ◆ i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- ◆ i costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di progettazione. Sono invece assicurati i danni causati da tali difetti;
- ◆ i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- ◆ i danni di natura estetica che non siano connessi con quelli indennizzabili;
- ◆ i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurazione all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- ◆ i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- ◆ i danni causati da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- ◆ i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI**

#### ABROGAZIONE OBBLIGATORIETÀ "DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO".

Dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente: entrambi sono esonerati dagli obblighi relativi.

#### FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC.

#### COSE PRESSO TERZI

Si prende atto che parte degli enti assicurati possono trovarsi presso terzi.